

ovviamente, tali fonti si identificano nella legge, nel regolamento e nello Statuto. Ritiene che, per quanto riguarda i poteri del Consiglio di amministrazione, la relazione non sia precisa ed esauriente. Ad ogni modo quel che occorre stabilire è il principio che in tutte le materie indicate dalla legge e dallo Statuto il Consiglio è l'organo in cui si forma, in modo sovrano, la volontà deliberativa dell'Ente.

La natura e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale delle assicurazioni sono determinate:

a) - dal R. D. L. 29 aprile 1923, n° 966 concernente l'esercizio delle assicurazioni private, modificato dal R. D. L. 17 luglio 1931, n° 1215;

b) - dallo Statuto dell'I. N. A. approvato con R. D. L. 20 maggio 1925, n° 933.

Sono organi dell'I. N. A.:

- a) - il Consiglio di amministrazione;
- b) - il Comitato permanente;
- c) - il Presidente;
- d) - il Direttore generale.

La competenza del Consiglio di